

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 settembre 1999
Numero: n. 9513

CLASSIFICAZIONE

SOCIETA' DI CAPITALI Società cooperative in genere

SOCIETA' DI CAPITALI Società cooperative bilancio

Società di capitali - Società cooperative - Scopo mutualistico - Gradazioni diverse - Ammissibilità - Conseguente differenziazione di posizione del socio - Persistenza in ogni caso del parametro normativo societario - Posizione del socio cooperativo e del socio di società di capitali - Differenze - Vantaggio perseguito dal socio cooperatore - Estremi. Società di capitali - Società cooperative - Scopo mutualistico - Interesse del socio al suo perseguimento - Modalità di tutela - Tramite impugnativa delle deliberazioni assembleari o azione di responsabilità verso gli amministratori - Necessità. Società di capitali - Società cooperative - Utili - Cosiddetti "ristorni" - Carattere comune con gli utili - Aleatorietà - Caratteri distintivi dagli utili - Individuazione - Conseguenze - Limitazioni legali previste per la distribuzione degli utili - Inapplicabilità. Società di capitali - Società cooperative - Eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica - Rimborsi per i cosiddetti "ristorni" di crediti Iva - Obbligo della società e correlato diritto del socio alla distribuzione - Configurabilità - Esclusione - Vaglio in proposito dell'assemblea e deliberazione da parte della stessa - Necessità - Osservanza dei principi di correttezza e buona fede - Mancanza - Comportamento abusivo della maggioranza - Esclusione del rimborso - Tutela del socio - Impugnabilità della deliberazione.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	Presidente
Dott. Alessandro	CRISCUOLO	Rel. Consigliere
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Mario	ADAMO	Consigliere
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CETRANGOLO ANTONIO, CORSO ANNA, TUROLLA GIOVANNI, CAVALIERE GIOVANNELLA, APISA MARIA, NAPOLITANO MICHELE, CORNO EMILIO, NACUCCHI MARIA CARMELA, TORRIANI ANDREA, TORRIANI DANIELA, MAINARDI ROBERTO, CALLEGARI GIACOMINA, WOLHFARHT ANTONELLA, BERTOZZI MAURIZIO, FABBRO GIANCARLO, DI BENEDETTO MARIA, DENTI AGOSTINO, BONGIORNI FLORIANA, CLEMENO LUIGI, ESPOSITO VINCENZA, BOSSI ANGELA, BIGONI LUIGI, CAGNETTA FRANCA, PASINI VITTORIO, CAZZULANI BIANCA MARIA, ROSSI ELENA, MEINI MIRELLA, MEINI TULLIO, VALIERI FIORENZA, POCATERRA BRUNO, DI PALMA VITO, ALAGNA ANTONIETTA, BERGAMASCHI ERMANA, LOSI MARIZIA, MACIS DANIELE, CONTINANZA ILVA, GE GRAZIELLA, PILUSO GIACOMO, CORPORA FILIPPO, MAGNANI DOMENICO, MAGNANI ALFREDO, PREMOLI LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO NAPOLITANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

COOPERATIVA EDIFICATRICE RISORGIMENTO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA D. BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIA CIGARINI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 534-97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21-02-97;
 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-03-99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
 udito per il resistente, l'Avvocato Bottai, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
 udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO

DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 15 luglio 1992 il signor Antonio Cetrangolo e numerosi altri soci della Cooperativa Edificatrice Risorgimento. s.r.l. chiesero al tribunale di Milano di dichiarare inesistente, o comunque nulla, la delibera dell'assemblea dei soci assegnatari in data 12 giugno 1987, nella parte relativa alla rinuncia dei soci medesimi, a favore della Cooperativa, al rimborso relativo all'I.V.A. pagata sulle fatture della costruzione dello stabile sociale, nonché di dichiarare dovuta agli attori per tale titolo la somma complessiva di lire 78.335.994, condannando la cooperativa a pagare agli stessi allori l'importo di lire 76.709.375 già rimborsato dall'erario, con gli interessi legali, e l'importo residuo al momento del rimborso.

La cooperativa si costituì per resistere alla domanda, sostenendo l'esistenza e la validità della deliberazione assembleare e l'insussistenza del diritto degli attori al rimborso di una somma appartenente alla società, e comunque la validità della rinuncia.

Il tribunale adito, con sentenza depositata il 21 aprile 1994, dichiarò invalida la delibera assembleare del 12 giugno 1987 e condannò la cooperativa a pagare agli attori le somme richieste, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio.

La sentenza fu impugnata dalla cooperativa, che chiese il rigetto delle domande avanzate dalle controparti.

Gli appellati si costituirono chiedendo il rigetto del gravame.

La corte di appello di Milano, con sentenza n. 534 depositata il 21 febbraio 1997, in riforma della sentenza appellata rigettò le domande avanzate dagli attori in primo grado e condannò costoro al pagamento delle spese del giudizio, considerando:

Che la cooperativa censurava la pronuncia con la quale il tribunale, dopo avere riconosciuto che il credito nei confronti dell'erario per il rimborso dell'I.V.A. spettava alla medesima cooperativa, aveva affermato che quest'ultima era tenuta a versarlo ai singoli soci assegnatari, sicché era nulla la contraria deliberazione adottata dall'assemblea dei soci;

Che la doglianza era fondata;

Che sulla titolarità del credito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso dell'eccedenza, pagata a titolo di I.V.A. da parte della cooperativa, a norma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, non sembrava esservi contestazione, trattandosi della differenza tra quanto pagato dalla cooperativa a quel titolo ai suoi fornitori di beni e di servizi (e posto quindi a suo credito) e la minor somma eventualmente incassata dalla stessa cooperativa, unitamente al prezzo degli alloggi assegnati ai soci (e posta perciò a suo debito nei confronti dell'Amministrazione finanziaria);

Che certamente tale credito sorgeva nell'esercizio dell'attività d'impresa, la quale faceva capo direttamente alla cooperativa e non era riferibile ai singoli soci;

Che i primi giudici, tuttavia, avevano ritenuto che il principio mutualistico comportasse il ristorno dell'I.V.A. (restituita dall'Amministrazione) a favore dei soci, deducendo tale conclusione dalla premessa che lo scopo mutualistico postulava il conseguimento di un risparmio di spesa per i soci che avevano usufruito delle prestazioni della cooperativa, laddove l'acquisizione della stessa somma al patrimonio della società si sarebbe potuta tradurre in un ingiustificato vantaggio per i soci non assegnatari, i quali non avevano ricevuto la prestazione mutualistica dal cui prezzo la prestazione in questione si sarebbe dovuta detrarre;

Che il problema così impostato toccava la materia (controversa in dottrina) delle forme attraverso le quali trovava realizzazione lo scopo mutualistico nei rapporti tra soci e società;

Che, peraltro, proprio nelle cooperative edilizie questo si verificava attraverso contratti di scambio, che (pur presupponendo l'appartenenza del socio alla cooperativa) si configuravano come autonomi rispetto al contratto sociale, in quanto essi definivano l'area dei reciproci diritti ed obbligazioni delle parti, le quali (avendo le cooperative personalità giuridica) si presentavano come titolari di sfere giuridiche distinte;

Che, dunque, lo scopo mutualistico, pur dovendo sovrintendere all'attività sociale della cooperativa ed influenzarne i singoli atti, non costituiva per il socio fonte di aspettative immediatamente tutelate, poiché l'autonomia negoziale della cooperativa si esplicava attraverso l'azione dei suoi amministratori, che ne rispondevano all'assemblea;

Che, siccome per legge il credito per il rimborso I.V.A. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spettava esclusivamente alla cooperativa, non poteva dubitarsi del fatto che, una volta acquisita la somma al patrimonio sociale, gli amministratori potevano disporre per gli scopi sociali, e questo potere non derivava dalla rinuncia dei soci al ristorno, ma dalla diretta disponibilità delle attività patrimoniali, con l'ulteriore corollario che, soltanto in sede di approvazione del bilancio, l'assemblea (ma, evidentemente, di tutti i soci della cooperativa, e non quella degli assegnatari, che non aveva esistenza giuridica nella legge e neppure nello statuto esibito) avrebbe potuto diversamente disporre;

Che, se l'assemblea bene avrebbe potuto approvare, in sede di bilancio, dei ristorni che tenessero conto di quelle somme, in mancanza di essa nessun diritto al riguardo potevano vantare i soci singolarmente, e neppure in particolare i soci assegnatari degli alloggi;

Che, in altre parole, poiché l'oggetto sostanziale della lite era costituito dal controverso diritto dei soci al ristorno dell'I.V.A. rimborsata o da rimborsare alla cooperativa, si doveva affermare l'inesistenza di tale diritto, onde l'infondatezza della pretesa dei soci era indipendente dalla questione della validità o meno della loro deliberazione collettiva di rinunziarvi;

Che la decisione di non versare tali somme agli assegnatari quali ristorni non implicava una violazione del principio mutualistico da parte della cooperativa, perché la legge non escludeva che, anche nella gestione delle cooperative, potessero verificarsi delle eccedenze attive, disciplinandone anche la destinazione (art. 2536 c.c.);

Che, per quanto tale disciplina si riferisse agli utili, era però vero che la legge non riconosceva al socio cooperatore un diritto soggettivo al ristorno, più di quanto non riconoscesse al socio delle società di capitali un diritto alla distribuzione degli utili, subordinando nell'uno come nell'altro caso le aspettative del socio alle deliberazioni dell'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio;

Che, pertanto, non vi sarebbe stata ragione d'illegittimità nella deliberazione assembleare che avesse

negato ai soci la distribuzione dei rimborsi dell'I.V.A. pagata, quantunque in tal modo potesse emergere un utile di gestione;

Che la soluzione accolta dal tribunale, intesa a valorizzare lo scopo mutualistico, finiva per accogliere una concezione molto restrittiva di esso, limitandolo al vantaggio dei soli soci assegnatari nel periodo di esercizio considerato, nonché escludendo gli altri soci non ancora assegnatari degli immobili ed a maggior ragione gli altri soci che fossero entrati a far parte della cooperativa in un momento successivo, in conflitto con altre concezioni che si sforzavano di valorizzare - in coerenza con la tradizionale vocazione solidaristica dell'istituto - l'apertura dello scopo mutualistico ad altri, concezioni che avevano trovato riconoscimento nella disciplina dei fondi mutualistici introdotta dalla legge n. 59 del 1992;

Che, in conclusione, le domande proposte dagli attori in primo grado andavano respinte.

Contro la suddetta sentenza i signori Antonio Cetrangolo ed Anna Corso, Giovanni Turolla e Giovannella Cavaliere, Maria Apisa e Michele Napolitano, Emilio Corno e Maria Carmela Nacucchi, Andrea Torriani e Daniela Torriani, Roberto Mainardi e Giacomina Callegari, Antonella Wolhfarht e Maurizio Bertozzi, Giancarlo Fabbro e Maria Di Benedetto, Agostino Denti e Floriana Bongiorno, Luigi Clemeno e Vincenza Esposito, Angela Bossi e Luigi Bigoni, Franca Cagnetta, Vittorio Pasini e Bianca Maria Cazzulani, Elena Rossi e Luigi Premoli, Mirella Meini" e Tullio Meini (eredi di Rosa Giorgi Meini ed il secondo anche in proprio), Fiorenza Valieri e Bruno Pocaterra, Vito Di Palma e Antonietta Alagna, Ermanna Bergamaschi e Marizia Losi, Daniele Macis e Ilva Continanza, Graziella Ge e Giacomo Piluso, Filippo Corpora (per 1-2), Domenico Magnani ed Alfredo Magnani hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Cooperativa Edificatrice Risorgimento s.r.l. resiste con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO

Motivi della decisione

Con il controricorso la cooperativa deduce l'inammissibilità del ricorso perché la procura a margine del medesimo conterrebbe "un mandato generalissimo e generico", onde mancherebbe il requisito della specialità prescritto dall'art. 365 c.p.c. per la valida instaurazione del giudizio di cassazione.

La deduzione non ha fondamento.

Nel caso di specie si tratta di procura conferita a margine del ricorso. Essa, pertanto, costituisce un corpus inscindibile con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo (a prescindere dalle formule letterali adottate) e dunque garantisce il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c..

Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2511 e seg. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a valutare in astratto la legittimità del conseguimento di utili da parte d'impresе cooperative, giungendo a conclusioni del tutto disancorate dalla fattispecie concreta. La valutazione dello scopo sociale, emergente dalla semplice lettura dello statuto della cooperativa de qua, consentirebbe di escludere che la stessa potesse conseguire utili, sicché correttamente il tribunale di Milano avrebbe accolto una concezione restrittiva dello scopo mutualistico perseguito in concreto.

Invero la Cooperativa Edificatrice Risorgimento avrebbe previsto statutariamente d'instaurare rapporti soltanto con i suoi soci, mediante assegnazione agli stessi di appartamenti, raggiungendo così il risultato mutualistico attraverso il risparmio di spesa.

Tale progetto cooperativo si contrapporrebbe a quello di ricavare, attraverso la produzione di un utile e soltanto di un utile, la remunerazione dei conferimenti dei soci. L'utile, infatti, costituirebbe elemento causalmente alternativo rispetto al risparmio di spesa e varrebbe a distinguere le cooperative di produzione da quelle di consumo.

Anche l'esame dei bilanci della cooperativa dal 1984 al 1989 confermerebbe che lo scopo mutualistico da perseguire non avrebbe comportato la formazione di utili da ripartire tra i soci: in ogni esercizio risulterebbe prodotto un modesto utile, sempre "mandato" a riserva.

Dalla natura della cooperativa Risorgimento come cooperativa di consumo conseguirebbe che l'assegnazione degli appartamenti a favore dei soci sarebbe dovuta avvenire necessariamente "al costo", e conseguirebbe altresì una legittima aspettativa dei soci che il costo di costruzione non comprendesse l'I.V.A. spesa sugli acquisti, se già rimborsata dall'erario al momento dell'assegnazione degli alloggi, ovvero che fosse loro restituita, se il rimborso fiscale fosse stato successivo all'assegnazione suddetta.

La stessa cooperativa avrebbe mostrato di condividere tali principi, perché, al termine della costruzione di ogni immobile, avrebbe sempre chiesto ai soci assegnatari, in deroga ai principi derivanti dallo statuto, di determinare il costo di costruzione sulla base della loro rinuncia al ristoro del credito I.V.A..

Il motivo non ha fondamento.

Si deve premettere che esula dalla presente sede ogni indagine sull'interpretazione dello statuto sociale, trattandosi di questione di fatto sottratta alla cognizione del giudice di legittimità.

Ciò posto, va rilevato che lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria che, con l'attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro (Cass., 4 gennaio 1995, n. 118). La diversa tipologia che le cooperative possono assumere comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore che di esse sia partecipe. Tuttavia, pur nei settori cooperativi in cui più accentuato è il diritto del socio a fruire dei servizi offerti dalla cooperativa, come accade nel più antico ramo di attività cooperativa, che è quello della cooperazione di consumo (nel cui novero, secondo i ricorrenti, rientrerebbe la Edificatrice Risorgimento s.r.l.), non è revocabile in dubbio che il parametro normativo di riferimento resti lo schema delle società. Ne deriva che la posizione del socio cooperatore rimane distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest'ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo vuole di regola un vantaggio diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società.

Tuttavia anche il socio di una cooperativa mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d'impresa. Il risultato economico perseguito non è (o, almeno, non è prevalentemente) la più elevata remunerazione possibile del capitale investito. È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogno di generi di consumo, di credito e così via); e di soddisfarlo conseguendo un

risparmio di spesa, per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).

Come posto in luce in dottrina, in ciò consiste l'essenza del vantaggio mutualistico. Vantaggio che, peraltro, non deriva direttamente dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso distinti e diversi rapporti economici instaurati con la cooperativa.

In altri termini, com'è ovvio, pur nell'ambito di questa esiste un tessuto tra socio e società di rapporti e vincoli, i quali trovano la loro disciplina nella normativa generale del codice civile (artt. 2511 e seg.) ed in numerose leggi speciali. Tale disciplina, con le particolarità proprie del tipo di sodalizio in questione, è modellata su quella delle società per azioni, come si desume dall'ampio rinvio operato dall'art. 2516 c.c., che rende applicabili alle società cooperative una serie di disposizioni riguardanti appunto le società per azioni, sia pure in quanto compatibili con le norme successive e con quelle delle leggi speciali.

Segnatamente, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, gli organi della società cooperativa sono gli stessi della società per azioni (assemblea, amministratori e collegio sindacale) ed identico è il riparto di funzioni tra gli stessi. Anche la formazione del bilancio di esercizio è assoggettata alla disciplina dettata per le società per azioni. Limiti legali sono tuttavia introdotti alla distribuzione degli utili. I soci della cooperativa sono portatori di uno specifico interesse a che l'attività d'impresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazioni (cosiddette prestazioni mutualistiche) ed alle condizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale, ma tale interesse è realizzabile dal socio soltanto azionando i mezzi di tutela predisposti dal diritto societario (impugnativa delle delibere assembleari, azione di responsabilità contro gli amministratori), qualora la gestione dell'impresa sociale non sia improntata al rispetto dello scopo mutualistico.

In questo quadro si colloca la questione dei ristorni, di cui si discute nel presente giudizio, giacché la sentenza impugnata identifica l'oggetto sostanziale della lite nel diritto dei soci al ristorno dell'I.V.A. rimborsata o da rimborsare alla cooperativa e gli stessi ricorrenti fanno cenno "al ristorno del credito IVA" (pag. 9 del ricorso per cassazione). La qualificazione, del resto, appare corretta, avuto riguardo alla natura della situazione giuridica fatta valere ed al suo oggetto.

Orbene, i ristorni vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio. I ristorni, invece, costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). Come parte della dottrina ha segnalato, la sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l'aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell'impresa si è chiusa con un'eccedenza dei ricavi rispetto ai costi.

Alle somme da distribuire (eventualmente) ai soci a titolo di ristorno non sono perciò applicabili le limitazioni poste dalla legge alla distribuzione degli utili.

Ciò chiarito, si tratta ora di stabilire se la società sia o meno obbligata a distribuire ai soci tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica con di stessi. E la risposta a tale quesito, ad avviso del collegio, deve essere negativa nei sensi in prosieguo esposti.

Un obbligo del genere, invero, non è rintracciabile in alcuna norma che disciplini l'attività delle cooperative, nè esso può essere automaticamente desunto dallo scopo mutualistico inteso come gestione di servizi a favore dei soci. Le società cooperative, pur con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell'impresa, che impongono di demandare all'apprezzamento discrezionale dell'assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica, in esse compresi i rimborsi per ristorni di crediti I.V.A., non ravvisandosi elementi idonei a giustificare per questi un trattamento differenziato.

È bensì vero che la discrezionalità della maggioranza assembleare è temperata dal principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di società, sicché i soci, azionando gli appositi strumenti di tutela, possono ottenere l'annullabilità della delibera che neghi il rimborso dei ristorni in presenza di comportamenti abusivi della detta maggioranza. Ma ciò non significa che i soci medesimi abbiano un vero e proprio diritto soggettivo al rimborso dei ristorni, cui corrisponda un obbligo giuridico della società di provvedere al riguardo. La questione deve passare attraverso il vaglio degli organi sociali, cui compete di stabilire la sussistenza in concreto delle condizioni per far luogo ai ristorni, salva la già rimarcata possibilità per i soci d'impugnare le delibere di approvazione dei bilanci (ma, come opportunamente mette in rilievo la sentenza impugnata, deve trattarsi della deliberazione adottata da un'assemblea che abbia convocato tutti i soci della cooperativa, e non di un'assemblea dei soli assegnatari, che non ha esistenza giuridica nella legge e, come accertato dalla corte territoriale, neppure nello statuto sociale esibito).

Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi facendo leva sullo scopo mutualistico che, secondo la tesi propugnata dai ricorrenti, avrebbe imposto l'assegnazione degli appartamenti "al costo", facendo così sorgere una "legittima aspettativa" dei soci a vedere esclusa l'I.V.A. spesa sugli acquisti dal costo di costruzione. Premesso che l'aspettativa di un dritto è concetto diverso dalla nascita del diritto medesimo, si deve replicare (richiamando le considerazioni in precedenza svolte) che lo scopo mutualistico caratterizzante le società cooperative non esclude l'applicabilità di principi essenziali del diritto societario (peraltro espressamente richiamati dall'art. 2516 c.c.), in ordine al funzionamento dell'organismo, ai rapporti tra socio e società e alle attribuzioni degli organi sociali.

Orbene, la sentenza impugnata si è in sostanza ispirata alle considerazioni qui svolte, che trovano supporto normativo proprio negli artt. 2511 e seg. c.c..

Essa, infatti, dopo avere inquadrato il rapporto società - soci, ha posto in luce: a) che il credito per il rimborso I.V.A. nei confronti dell'Amministrazione finanziaria spettava esclusivamente alla cooperativa (punto non oggetto di censura da parte dei ricorrenti e, peraltro, emergente dal meccanismo di cui all'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni); b) che, una volta acquisita la somma al patrimonio sociale, gli amministratori potevano disporne per gli scopi sociali, in forza di un potere derivante non da una rinuncia dei soci al ristorno, bensì dalla diretta disponibilità delle attività patrimoniali; c) che soltanto in sede di approvazione del bilancio l'assemblea di tutti i soci della cooperativa poteva disporre diversamente, approvando dei ristorni che tenessero conto di quelle somme; d) che, peraltro, la legge non riconosce al socio cooperatore un diritto soggettivo al ristorno al ristorno più di quanto non riconosca al socio della società di capitali un diritto alla distribuzione degli

utili, subordinando nell'uno come nell'altro caso le aspettative del socio alle deliberazioni dell'assemblea, su proposta degli amministratori, in sede di approvazione del bilancio.

Si tratta, come si vede, di un percorso argomentativo giuridicamente corretto alla stregua delle considerazioni che precedono, onde non è ravvisabile la denunziata violazione e falsa applicazione di legge.

Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..

La corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi indagine sulla validità della "assemblea" nella quale i soci assegnatari (secondo la cooperativa) avrebbero rinunciato al rimborso dell'I.V.A., sullo sbrigativo rilievo che, non esistendo un diritto dei soci al ristorno, diveniva inutile la loro eventuale rinuncia.

La stessa corte però avrebbe rilevato che lo scopo mutualistico viene raggiunto attraverso attività negoziale posta in essere dalle parti in autonomia.

Se anche si volesse ritenere che non vi fosse, al di fuori di tale campo, un'aspettativa direttamente tutelabile dei soci, la corte non avrebbe potuto esimersi dal valutare se, in concreto, le parti avessero svolto attività negoziale dalla quale appunto potesse derivare il diritto dei soci al ristorno.

Invece essa, contraddittoriamente, avrebbe omesso di valutare la portata (e la validità) della rinuncia al ristorno richiesta dalla cooperativa ai soci, limitandosi ad affermare che, non essendovi in astratto il diritto al ristorno, non sarebbe stata necessaria la rinuncia al medesimo.

Sarebbe viceversa incontestabile, proprio sul piano negoziale, la rilevanza del comportamento delle parti.

Richiamato il verbale dell'assemblea dei soci assegnatari in data 12 giugno 1987 e le dichiarazioni rese in quella sede dal presidente, i ricorrenti sostengono che dai comportamenti delle parti sarebbe derivata pacificamente una loro precisa e concorrente volontà di procedere al ristorno dell'I.V.A., salvo rinuncia dei soci stessi. E del tutto arbitraria sarebbe la tesi della corte d'appello (secondo l'interpretazione che i ricorrenti ritengono di desumere dalla sentenza impugnata), alla stregua della quale la richiesta della cooperativa ai soci di rinunciare al ristorno sarebbe derivata dall'erroneo convincimento dell'esistenza di un diritto viceversa inesistente. Il comportamento delle parti andrebbe invece spiegato in un'ottica diversa, destinata ad assumere rilevanza proprio sul piano negoziale: quella cioè che, stabilita la volontà della società e dei soci di perseguire in termini rigorosi l'obiettivo della mutualità mediante la determinazione dell'effettivo costo di costruzione, la cooperativa, di volta in volta, avrebbe richiesto la rinuncia dei soci al loro diritto di credito, potendone ottenere ovviamente risposta positiva o negativa. Per tale ipotesi si dovrebbe propendere nella valutazione del comportamento delle parti, tenuto sia in occasione della costruzione dell'immobile dei ricorrenti sia di quelli precedenti.

Ribaditi gli argomenti e le eccezioni (svolti nei gradi precedenti) in ordine alla validità dell'assemblea nella quale sarebbe stata manifestata la rinuncia, i ricorrenti rilevano che sarebbe più verosimile la decisione dei soci assegnatari di sospendere l'eventuale rinuncia a favore dei futuri soci, considerando che nel costo di costruzione loro sottoposto non vi sarebbe stata traccia di accrediti a loro vantaggio derivanti dalla rinuncia, riferita in assemblea dal presidente, del credito I.V.A. dei soci assegnatari dell'immobile in precedenza costruito.

Circa l'assemblea del 12 giugno 1987, la stessa corte d'appello ne avrebbe indirettamente corroborato l'eccezione d'invalidità, rilevando che l'assemblea dei soci assegnatari non era prevista statutariamente. Tale rilievo confermerebbe l'eccezione che l'eventuale rinuncia al credito I.V.A. si sarebbe dovuta deliberare individualmente e non a maggioranza, con conseguente necessità che i soci presenti dovessero essere identificati individualmente non trattandosi di assemblea totalitaria.

Il motivo non ha fondamento.

Come si è ricordato trattando del primo mezzo di cassazione, la corte distrettuale ha posto (tra gli altri) due principi, rivelatisi giuridicamente corretti: il primo è che non poteva configurarsi un diritto soggettivo dei soci al ristorno, avente autonoma consistenza prescindendo dalla normativa societaria in quanto genericamente ancorato al solo scopo mutualistico; il secondo (in diretta e logica connessione col primo) è che soltanto in sede di approvazione del bilancio l'assemblea - di tutti i soci della cooperativa e non dei soli assegnatari - avrebbe potuto disporre dei ristorni dell'I.V.A., con conseguente (eventuale) nascita del relativo diritto al rimborso per i soci.

Così impostata la questione, è evidente che un problema di valutare il comportamento delle parti sul piano negoziale, con riferimento a quanto avvenuto nella assemblea (ma sarebbe più esatto dire riunione) dei soci assegnatari in data 12 giugno 1987, non si poneva neppure, onde la sentenza impugnata non doveva dare alcuna motivazione al riguardo, se non segnalare (come ha fatto) l'irrilevanza del punto concernente la validità o meno della deliberazione collettiva dei medesimi assegnatari, volta a rinunciare ad un diritto al ristorno, che in realtà non esisteva perché poteva trovare la sua fonte soltanto in una delibera di assemblea (quella prevista dalla legge e dallo statuto) che, in sede di approvazione del bilancio, avesse disposto in proposito.

Nè sarebbe ravvisabile una fonte alternativa per tale diritto nell'iniziativa del presidente di chiedere ai soci assegnatari la rinuncia al rimborso dell'I.V.A., perché tale iniziativa in nessun caso avrebbe potuto avere efficacia sostitutiva della suddetta delibera dell'assemblea dei soci, unica deputata ad esprimere la volontà dell'organismo sociale in sede di approvazione del bilancio.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 31 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

NOTE REDAZIONALI

- Sullo scopo mutualistico delle cooperative, Cass. 4 gennaio 1995 n. 118, Società, 1995, 1164, con nota di E. Bonavera.
- Per qualche riferimento, Cass. 19 maggio 1998 n. 4971.
- Non constano precedenti recenti negli stessi termini del S.C.
- Per qualche riferimento, Cass. 4 gennaio 1995 n. 111.

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito che le società cooperative non sono in alcun modo obbligate a distribuire ai soci tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica con gli stessi, ivi compresi i rimborsi per ristorni di crediti I.V.A..

Lo scopo mutualistico che caratterizza tali società, infatti, sempre a detta della Cassazione, non può portare ad escludere l'applicabilità di quei principi essenziali del diritto societario ai quali le stesse sono comunque tenute in quanto soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell'impresa.

Esigenze queste che impongono necessariamente la valutazione discrezionale dell'assemblea sulla destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica, ivi compresi i suddetti ristorni da crediti I.V.A..

Secondo la Suprema Corte, inoltre, la possibilità per i soci di ottenere l'annullamento della delibera assembleare, eventualmente viziata da comportamenti abusivi della maggioranza, che neghi il rimborso in oggetto, non può in alcun modo sottintendere l'esistenza di un vero e proprio diritto soggettivo dei soci al rimborso dei ristorni stessi, cui corrisponda un obbligo giuridico della società di provvedere al riguardo.

Sul punto mancano precedenti di giurisprudenza di legittimità.

In dottrina, sulla distribuzione degli utili e relativi limiti in genere, cfr. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, 1989, 497;

BUONOCORE, Istituzione di diritto commerciale, Torino, 2000, 251.

Tutti i diritti riservati - © copyright 2002 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 GIUFFRÈ EDITORE